

Tribunale di Verona sezione penale – dibattimento

N. 3959/2021 RG Notizie di Reato N. 3376/2022 RG Dibattimento N. / Reg. Sent. 330/2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico dott. Sabrina Miceli, all'udienza del 30.01.2023, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

Data del Deposito 30.01.2023

SENTENZA

Nei confronti di:

u)

Data di irrevocabilità

Attualmente libero

- <u>difeso di fiducia dagli Avv.ti RIGOTTI Beatrice e VARALI Enrico del</u> Foro di Verona

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 81 c.p. e 7 comma 1 DL 4/2019 perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e al fine di ottenere indebitamente il beneficio del Reddito di Cittadinanza, rendeva false dichiarazioni, in particolare dichiarava di essere residente in Italia da oltre 10 anni.

In Legnago il 25/03/19, 4/10/20, 3/02/21 12/04/21.

Esecuzione

Scheda

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO:

dott.ssa Bonini- VPO;

Le parti così concludono:

Il PM espone i fatti e chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e, vista la continuazione, concesse le attenuanti generiche, ne chiede la condanna alla pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione, già ridotta per il rito.

Il difensore espone i fatti e chiede in principalità emettersi sentenza di assoluzione ex art. 530 co. 1 c.p.p. perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.

Campione

MOTIVAZIONE

1-All'esito del giudizio, celebrato – a seguito di citazione diretta a giudizio con decreto del P.M. del 26.10.2021 – nelle forme del rito abbreviato, l'imputato deve andare assolto dai reati a lui ascritti per le ragioni di fatto e di diritto di seguito indicate.

1.1.Gli presenti nel fascicolo del P.M., tutti utilizzabili per la decisione in regione dal rito prescelto dall'imputato, sono costituiti dalla C.N.R. (Prot. N. 181798/2021) del 13.5.2021 della Guardia di Finanza di Legnago – sezione operativa volante, dal verbale di constatazione del 10.5.2021 e dagli allegati relativi alle istanze presentate dal prevenuto (costituenti corpo del reato) e agli accertamenti anagrafici compiuti dalla Guardia di Finanza.

Risulta dalla CNR citata, che la Guardia di Finanza di Legnago – sezione operativa volante, nell'ambito dell'attività volta a controllare le certificazioni rese dai beneficiari del "Reddito di Cittadinanza" di cui al D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con Legge 28 marzo 2019, n. 26), verificava la posizione di P., odierno imputato.

Il predetto risultava aver presentato quattro domande volte ad ottenere la misura di sostegno (cfr. allegato 3 alla CNR):

- La n. INPS- RDC- 2019-68506, presentata il 25.3.2019 per cui otteneva il RDC per 17 mensilità (aprile 2019 agosto 2020) ma che risulta decaduta per mancata dichiarazione di disponibilità al lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare richiedente;
- La n. INPS- RDC- 2020 -2945931, presentata il 5.10.2020 per cui otteneva il RDC per la mensilità di novembre 2020;
- La n. INPS- RDC- 2021-3941627, presentata il 3.2.2021 per cui otteneva il RDC per la mensilità di marzo 2021;
- La n. INPS- RDC- 2021-4388819, presentata il 12.4.2021 che risultava acquisita al sistema.

Per quanto concerne i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno l'art. 2 della legge 26 del 2019 al co. 1 lett. a) prevede che il componente richiedente il beneficio debba essere cumulativamente:

- 1) In possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione Europea, ovvero suo familiare sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- 2) Residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Nelle domande di RDC, nella sezione requisiti dichiarati, l'imputato risulta aver dichiarato, tra le



altre cose:

- di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo continuativo.

Al fine di verificare l'effettiva sussistenza in capo all'imputato di tali requisiti, venivano effettuate apposite visure tramite la banca dati dell'Anagrafe Tributaria dalle quali è risultato che l'imputato <u>è immigrato in Italia il 24.5.2009</u> ed è divenuto effettivamente residente dal 27.9.2012.

Venivano acquisiti, quindi, i certificati di residenza storici del prevenuto.

Dall'esame del certificato di residenza storico trasmesso dal Comune di Verona (prot. 108402 del 31.3.2021) emerge che l'imputato è residente in Italia dal 27.9.2012, proveniente dal Marocco (cfr. all. 4 al verbale di constatazione).

Dunque, al momento della trasmissione delle domande, l'imputato non era residente in Italia da oltre 10 anni, come invece da lui dichiarato.

Sentito nell'ambito del procedimento amministrativo, l'imputato ha dichiarato di aver presentato la domanda presso il Patronato ——— Ji Legnago dove gli era stato detto di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ottenere il beneficio.

Non essendo esperto di leggi, si era fidato. Precisava che all'interno del suo nucleo familiare era presente anche la suocera di requisiti di residenza.

2.Ciò posto, tali essendo le risultanze istruttorie, è documentalmente provato che l'imputato abbia dichiarato, in tutte e quattro le domande presentate, di essere residente in Italia da oltre 10 anni, contrariamente al vero.

Astrattamente, dunque, sussistono i reati contestati poiché l'imputato ha fornito nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza" false indicazioni strumentali al conseguimento indebito del beneficio.

Tuttavia, atteso che l'unico profilo di falsità contestato al prevenuto è quello inerente alla residenza in Italia da oltre dieci anni deve osservarsi quanto segue.

Con circolare del 14 aprile 2020, n. 3803, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta per 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendosi quindi all'interessato di fornire la prova della sua presenza, anche in assenza di iscrizione.

In altri termini, l'attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri oggettivi e univoci elementi di riscontro.

A fronte di tale interpretazione, nel caso di specie è provato documentalmente che l'imputato sia arrivato dal Marocco in Italia nel maggio del 2009.

In assenza di prove di segno contrario che lascino fondatamente presumere che l'imputato si sia allontanato dall'Italia *medio tempore*, deve ritenersi quantomeno verosimile che il predetto sia



presente continuativamente sul territorio nazionale sin dal 2009.

Dunque, per quanto concerne le ultime tre domande presentate da¹ assoluzione perché è insufficiente la prova della sussistenza del fatto.

3. Quanto invece alla prima delle domande presentate, risalendo la stessa al marzo 2019 (con percezione del beneficio dall'Aprile 2019), sussiste il reato nella sua materialità posto che, in quel momento l'imputato non era ancora presente in Italia "da oltre dieci anni" ma da poco meno di dieci anni.

L'imputato nella domanda da lui compilata e inoltrata (sebbene avvalendosi dei servizi del CAF) ha espressamente dichiarato, sotto la propria responsabilità, di essere residente in Italia da oltre 10 anni ben sapendo, ovviamente, che tale affermazione non poteva essere vera, anche se intesa nell'accezione di mera presenza sul territorio italiano da oltre dieci anni.

In altri termini, indipendentemente dal fatto che il requisito di cittadinanza (o presenza sul territorio) costituisse uno di quelli necessari all'ottenimento del RDC secondo la norma integrativa del precetto penale, l'imputato ha scientemente e volutamente dichiarato il falso, in quanto non si è limitato ad attestare di essere in possesso, genericamente, dei requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento della misura di sostegno, ma ha espressamente affermato, contrariamente al vero, di essere presente in Italia da oltre 10 anni, in un momento in cui era presente sul territorio nazionale da meno di 10 anni.

Pertanto, pur essendo egli straniero, non può ragionevolmente affermarsi che non sussista l'elemento soggettivo del reato come sostenuto dalla difesa.

Sebbene sia pacifico che l'errore di diritto inevitabile escluda la colpevolezza anche quando cada sulla norma extrapenale integratrice, la valutazione dell'inevitabilità di tale errore deve tenere conto tanto dei fattori esterni che possono aver determinato nell'agente l'ignoranza della rilevanza penale del suo comportamento, quanto delle conoscenze e delle capacità del medesimo (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 43646 del 22/06/2011 Ud. (dep. 24/11/2011) Rv. 251044 – 01).

Nel caso di specie, l'imputato, come già approfondito, è presente in Italia sin dal 2009, dove è regolarmente residente dal 2012, parla italiano, vive col proprio nucleo familiare ed è stabilmente inserito nel tessuto sociale.

Egli, pertanto, non può andare esente da responsabilità solo perché ha dichiarato di essersi "affidato" al CAF, atteso che la domanda (versata in atti) contiene la sua espressa dichiarazione di essere residente in Italia (anche se intesa come presenza in Italia) da oltre 10 anni.

È evidente, dunque, che sussistono tanto l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato poiché l'imputato ha fornito nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza" false indicazioni strumentali al conseguimento indebito del beneficio.

Peraltro, "integrano il delitto di cui l'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza", indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 5289 del 25/10/2019 Cc. (dep. 10/02/2020) Rv. 278573 – 01) che, comunque, nel caso di specie, difettavano quanto meno per i mesi di aprile 2019 e maggio 2019 (per i quali non era sussistente il requisito della presenza in Italia da oltre dieci anni).



Il beneficio è stato poi peraltro effettivamente conseguito dall'imputato sino al 2020.

Tuttavia, la limitazione della rilevanza penale del fatto alla sola domanda (n. INPS- RDC- 2019-68506) presentata il 25.3.2019 consente di riconoscere a favore dell'imputato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 *bis* c.p., nella sua nuova formulazione che ne consente l'applicabilità ai reati puniti con pena minima non superiore ad anni due.

Può infatti valorizzarsi la circostanza che, sebbene l'imputato abbia dichiarato il falso nella domanda, qualora egli l'avesse presentata tre mesi più tardi sarebbe stato in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla misura di sostegno.

Sotto questo profilo può ritenersi che siano particolarmente lievi tanto l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma (tenuto conto dell'oggetto su cui è caduta la falsità) quanto l'elemento soggettivo del reato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 c.p.p. e 131 bis c.p.,

ASSOLVE dal reato ex art. 7 co. 1 d.l. 4/2019 contestato come commesso il 25.3.2019 perché non punibile per particolare tenuità del fatto;

Visti gli artt. 442 c.p.p. e 530 co. 2 c.p.p.,

ASSOLVE

. dalle residue imputazioni, perché il fatto non sussiste.

Verona, 30 gennaio 2023

Sentenza con motivazione contestuale letta e depositata in udienza.

DEPOSITATO IN UDIENZA

Verona, 3 0 GEN. 2023

Signal POZZI

